

Università degli Studi di Trieste  
Amministrazione Centrale

Tit./Cl. 1/2

N. 0001731 Data 30/01/2012

Uff. di Staff Affari Generali e Documenti



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, AFAM, E PER LA RICERCA**  
**Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario -**  
**Ufficio I**  
**00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 20**

Prot. 535

Roma,

**30 GEN. 2012**

Risposta nota prot. 20559 del 20/9/2011

Alla cortese attenzione del  
Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Trieste

Prof. Francesco Peroni

**Oggetto:** Artt. 2 legge n. 240/2010 e 6 legge n. 168/89 – Statuto Università degli studi di Trieste.

Con riferimento al nuovo statuto di codesto Ateneo, adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e trasmesso a questo Ministero con nota 20 settembre 2011, prot. n. 20559, si fa presente che lo stesso è stato esaminato dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della medesima legge. Di seguito si riportano le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto.

Si precisa che le considerazioni di seguito riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge 240/10 ed i principi in essa contenuti, coordinando altresì lo statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

#### **Articolo 5**

**Commi 3 e 4.** Si precisa che, secondo l'orientamento assunto da questo Ministero, i regolamenti soggetti a controllo preventivo del Miur, di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sono esclusivamente i seguenti: il regolamento generale di Ateneo, il regolamento di amministrazione finanza e contabilità e il regolamento didattico.

Inoltre, si ricorda che il principio dell'adozione, almeno di tali regolamenti, a maggioranza assoluta è da ritenersi tuttora vigente anche per gli organi che si esprimono in sede consultiva.

#### **Articolo 8**

**Comma 3 lett. l).** In riferimento alla stipula di convenzioni, contratti e accordi si ritiene opportuno inserire, alla fine del primo periodo, il seguente: "secondo quanto previsto dai regolamenti di ateneo".

#### **Articolo 10**

**Comma 2, lett. n).** Quanto al regolamento didattico si precisa che rientra tra i regolamenti di cui alla lett. e) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010 che nello statuto in esame sono disciplinati alla lettera o) del presente articolo. Occorre pertanto attenersi allo stesso procedimento



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

e in ogni caso prevedere l'approvazione del regolamento in questione previo parere "favorevole" del Consiglio di amministrazione.

**Comma 2, lett. r).** Si esprimono perplessità sulla previsione del parere da parte del Senato accademico su tutte le fattispecie di cui alla presente lettera, posto che tale organo dovrebbe avere una funzione consultiva su quelle che concernono attività didattiche e di ricerca.

### **Articolo 11**

**Comma 4.** Si manifestano perplessità in particolare rispetto alle possibili criticità che potrebbero derivare dalla eventuale elezione del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato qualora il contratto abbia una durata inferiore al mandato.

**Comma 8, ultimo periodo.** La previsione di incompatibilità ulteriori (cariche direttive e amministrative negli *start up* e *spin off* universitari) rispetto a quelle previste dalla legge n. 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. s)) e da altre fonti legislative è di dubbia legittimità in quanto si tratta di disposizioni restrittive della libertà che devono essere interpretate in modo tassativo.

**Comma 9.** Sarebbe opportuno (piuttosto che fare riferimento alla durata del mandato dei membri del Senato accademico) precisare la durata dell'organo (tre anni) come indicato dall'art. 2, comma 1, lett. g), legge n. 240/2010.

### **Articolo 12**

**Comma 2, lett. r).** Non risulta chiaro il riferimento ai "casi previsti da regolamento di Ateneo", in quanto la competenza decisoria in materia dovrebbe spettare sempre al Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 13**

**Commi 1, 2, 5, 6, 7.** Si osserva che, ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, il legislatore, nel definire la composizione del Consiglio di Amministrazione, precisa che ne fanno parte il Rettore, in quanto componente di diritto, una rappresentanza elettiva degli studenti e, per quanto riguarda gli altri componenti, la legge ne prevede la "designazione" o "scelta" "tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale".

Il tenore letterale della disposizione esclude, pertanto, al contrario di quanto precisato per la componente studentesca, la previsione di sistemi di tipo elettivo anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano filtrati da una procedimentalizzazione dell'accertamento dei requisiti tecnico professionali dei candidati.

Si manifestano le stesse perplessità di cui all'art. 11, comma 4 relativamente all'elettorato passivo della componente del personale tecnico amministrativo a tempo determinato.

Inoltre si evidenzia che, in relazione al recepimento delle osservazioni sul sistema elettivo, occorrerà rivedere il comma 3, facendo in modo che la designazione dei consiglieri sia attribuita a più organi, come garanzia dell'espressione non maggioritaria di ciascuna componente da parte di un singolo organo si rimanda in proposito alla lettera dell'On. Ministro del 4 maggio 2011).

**Comma 3.** Si segnala la necessità di prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), della legge n. 240/2010, che i consiglieri non appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

**Comma 8.** Come osservato *sub* art. 11, comma 8, si esprimono perplessità sulla legittimità della previsione di incompatibilità in riferimento all'assunzione di cariche direttive e amministrative negli *start up* e negli *spin off* universitari.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Comma 9, prima parte, lettere a), b), c), d), e).** Valgono le medesime considerazioni, evidenziate *sub* comma 8.

**Comma 9, seconda parte.** Si evidenzia la necessità di modificare la disposizione per quanto concerne la durata del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione. Infatti, ai sensi del combinato disposto dei primi due periodi della lett. m) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010, l'incarico in questione è di durata quadriennale, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale.

**Articolo 16**

**Comma 2.** Si segnala che, a prescindere dalle modalità di attribuzione dell'incarico in questione, la legge 240/10 non prevede vincoli alla rinnovabilità dello stesso.

**Comma 5.** Si evidenzia che dal procedimento di revoca dell'incarico risulta assente la partecipazione del Rettore, che invece ha il potere di proposta nel procedimento di nomina del Direttore generale.

**Articolo 17**

**Comma 1.** Si raccomanda di interpretare il requisito dell'iscrizione di almeno due componenti all'iscrizione al Registro dei revisori contabili con riferimento ai componenti effettivi.

**Articolo 18**

**Comma 2.** Si ritiene opportuno precisare il numero di componenti dell'organo, indicando quelli di provenienza esterna e i rappresentanti degli studenti, secondo quanto richiesto dall'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240/2010.

**Comma 7.** Si veda quanto segnalato *sub* art. 11, comma 8.

**Articolo 22**

**Comma 3.** La disposizione va riformulata con riguardo agli enti sportivi universitari diversi dal Comitato universitario sportivo. Si ricorda che la norma statutaria non esonera dal rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.

**Articolo 23**

**Comma 2.** Occorre precisare come si intenda attuare il principio del "giudizio tra pari", che presuppone che il Collegio di disciplina sia composto da membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare. Inoltre, il ruolo del presidente del Collegio, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, potrebbe essere assolto anche da un ricercatore. Occorre pertanto prevedere o l'articolazione del Collegio in sezioni oppure una composizione variabile dello stesso sulla base della qualifica del docente interessato dal procedimento.

**Comma 3.** Si veda quanto segnalato *sub* art. 11, comma 8.

**Articolo 24**

**Comma 2.** Si ritiene opportuno modificare la disposizione precisando che il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale e di un proprio *budget* in coerenza e nell'ambito dei principi del bilancio unico di Ateneo di cui all'art. 5, comma 4, lett. a), della legge n. 240/2010.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **Articolo 25**

**Comma 3, secondo e terzo periodo.** Al fine di assicurare la libertà di afferenza del singolo docente, si chiede una riformulazione della disposizione che preveda la non vincolatività del parere del Dipartimento di appartenenza.

**Comma 7.** Si ritiene ammissibile la previsione di sezioni, ma solo in quanto mere articolazioni interne costituite per specifiche ragioni scientifiche.

### **Articolo 28**

**Comma 7, lett. a).** Si ricorda che il regolamento in questione rientra tra quelli che devono comunque essere approvati dal Senato accademico, come previsto dall'art. 10, comma 2, lett. o), dello statuto in applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010.

### **Articolo 30**

**Comma 1.** Si osserva che nel presente statuto la Commissione paritetica è prevista anche nelle Strutture di raccordo (Scuole interdipartimentali, art. 33, comma 6), mentre la legge n. 240/2010 prevede che tale Commissione sia istituita nei dipartimenti ovvero, in alternativa, nelle Strutture di raccordo, ove previste. Si evidenzia pertanto l'esigenza di riformulare la disposizione in questione (e l'art. 33, comma 6).

### **Articolo 33**

**Comma 5.** L'afferenza del dipartimento a più Scuole richiede la definizione, nel regolamento generale di Ateneo, della soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per far parte di una Scuola. Partecipazioni marginali potrebbero infatti dare luogo a Scuole solo apparentemente multidipartimentali in contrasto con i principi della legge n. 240/2010.

Si osserva infine che, per quanto concerne la costituzione di una Scuola (che prevede almeno due dipartimenti), ogni dipartimento andrà conteggiato una sola volta.

**Comma 6.** Si veda quando indicato *sub* art. 30, comma 1.

### **Articolo 35**

**Comma 2.** Si precisa che, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010, i membri della rappresentanza elettiva degli studenti devono essere considerati componenti a tutti gli effetti, per cui devono concorrere a formarne il numero legale.

### **Articolo 36**

Si veda quando indicato *sub* art. 30, comma 1.

### **Articolo 38**

**Comma 2.** Le disposizioni del comma in esame, riguardanti la proroga di organi collegiali e monocratici, devono essere ricondotte nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010, che si limitano a disporre:

- a) una proroga degli organi collegiali (primo periodo);
- b) una proroga di tutti gli organi (collegiali e monocratici) il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 (secondo periodo);
- c) norme speciali di proroga per i mandati rettorali (terzo, quarto, quinto e sesto periodo).

Al di fuori di tali ipotesi, devono ritenersi applicabili esclusivamente i periodi di *prorogatio* previsti da norme di legge (d.l. n. 293/1994, convertito dalla l. n. 444/1994).

**Comma 4.** La disposizione è illegittima nella misura in cui consente una durata degli organi superiore a quella prevista dalla legge (o dallo statuto).



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Comma 5.** La previsione di un automatismo dell'incarico del Direttore amministrativo nella nuova veste di Direttore generale appare illegittimo. In prima applicazione l'incarico di Direttore generale andrà conferito, entro i termini di *prorogatio*, almeno secondo i principi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n), della legge 240 del 2010, fatta salva la possibilità di applicare da subito la procedura prevista dal presente Statuto.

**Articolo 39**

**Comma 1.** La disposizione rischia di non favorire la corretta costituzione dell'organo, mentre le esigenze ad essa sottese possono essere soddisfatte mediante la previsione di *quorum* strutturali, in ogni caso non inferiori alla maggioranza assoluta dei componenti (come del resto previsti al comma 3 dello stesso articolo).

**Comma 3.** Non si condivide la deduzione degli assenti giustificati, almeno per quanto concerne gli organi collegiali di governo (CdA e Senato).

**Articolo 42**

**Comma 4.** Per quanto concerne l'adozione del parere del CdA sulle modifiche statutarie occorre richiamare il principio della delibera a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 legge n. 168/1989).

**Articolo 45**

L'entrata in vigore dello statuto, in quanto fonte del diritto, deve avvenire decorso un congruo periodo di *vacatio legis* (15 giorni). Ciò peraltro non esclude che si possa ridurre, in casi di motivata urgenza, il predetto periodo fino a farlo coincidere con la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate e con l'obiettivo di portare a conclusione un condiviso percorso di adozione dello statuto, si confida nel recepimento di quanto contenuto nella presente nota e nell'invio al Ministero delle modifiche adottate dall'Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 240/2010 dall'Ateneo prima della pubblicazione nella GU della Repubblica Italiana e per gli effetti di cui al comma 9, terzo periodo del predetto articolo.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Daniele Livon**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Direzione Generale per l'Università*

*Ufficio I*

*00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 50*

A.: Reclute Università di Trieste

Prof. Francesco Terenzi

Nr. Fax: 040/5583000

Tot. Pag. inclusa la presente 6

Da: Ufficio I

Nr. Fax : 06-97726098

Nr. Tel: 06-97727322

Messaggio: Si esercita il voto.